

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 04 gennaio 2016



PAGAMENTI ELETTRONICI

Sole 24 Ore	04/01/16	P. 19	Sanzioni in arrivo per imprese e autonomi ancora senza Pos	Luca De Stefani	1
-------------	----------	-------	--	-----------------	---

SICUREZZA

Italia Oggi Sette	04/01/16	P. 13	Sicurezza, nuova corsa ai fondi	Roberto Lenzi	2
-------------------	----------	-------	---------------------------------	---------------	---

IMPOSTE

Sole 24 Ore	04/01/16	P. 18	Spinta al regime forfettario: l'imposta unica scende a 15%	Paolo Meneghetti	4
-------------	----------	-------	--	------------------	---

IRAP

Sole 24 Ore	04/01/16	P. 20	L'associazione professionale e sempre soggetta a Irap	Giorgio Gavelli	11
-------------	----------	-------	---	-----------------	----

EDILIZIA

Corriere Della Sera	04/01/16	P. 524	Pronto il tunnel più lungo del mondo biglietti in palio via lotteria		12
---------------------	----------	--------	--	--	----

PROFESSIONISTI

Italia Oggi Sette	04/01/16	P. 19	Obbligo formativo allargato	Gabriele Ventura	13
-------------------	----------	-------	-----------------------------	------------------	----

LAVORO

Italia Oggi Sette	04/01/16	P. 45	Assunzioni ancora al risparmio	Daniele Cirioli	15
-------------------	----------	-------	--------------------------------	-----------------	----

Repubblica	04/01/16	P. 7	Produzione e lavoro Italia avanti piano siamo in coda alla Ue	Luisa Grion	17
------------	----------	------	---	-------------	----

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Sole 24 Ore	04/01/16	P. 2	Non c'è più la Cig straordinaria in caso di chiusura dell'attività	Alessandro Rota Porta	18
-------------	----------	------	--	--------------------------	----

COMUNI

Italia Oggi Sette	04/01/16	P. VII	Segnaletica raffazzonata Rischio ricorsi a pioggia	Lorenzo Papa	19
-------------------	----------	--------	--	--------------	----

BREVETTI

Stampa	04/01/16	P. 20	Brevetto europeo pronto al debutto		20
--------	----------	-------	------------------------------------	--	----

IMMOBILI

Italia Oggi Sette	04/01/16	P. VIII	Volumetria non toccata, oli alla compravendita	Maria Domanico	21
-------------------	----------	---------	--	----------------	----

RICERCA

Italia Oggi Sette	04/01/16	P. 17	Start-up sempre più in salute	Cinzia De Stefanis	22
-------------------	----------	-------	-------------------------------	--------------------	----

FORMAZIONE

Italia Oggi Sette	04/01/16	P. 19	Ai nastri di partenza 14 Saf sul territorio		24
-------------------	----------	-------	---	--	----

CONCILIAZIONE

Italia Oggi Sette	04/01/16	P. 2	Più appeal alla conciliazione, il bonus diventa strutturale	Antonio Ciccia Messina	25
-------------------	----------	------	---	---------------------------	----

MEDIAZIONE

Italia Oggi Sette	04/01/16 P. V	Mediazione, s'ingrana la marcia	Federico Unnia	27
-------------------	---------------	---------------------------------	----------------	----

GESTIONE RIFIUTI

Italia Oggi Sette	04/01/16 P. 5	Sistri, più tempo per adeguarsi	Vincenzo Dragami	29
-------------------	---------------	---------------------------------	------------------	----

PAGAMENTI ELETTRONICI

Sanzioni in arrivo per imprese e autonomi ancora senza Pos

La mancata installazione dei Pos da parte di imprese e professionisti sarà sanzionata.

Già dal 30 giugno 2014, le imprese e i professionisti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (comprese quindi le imprese con solo commercio all'ingrosso o che in generale non hanno rapporti con i privati-consumatori) sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Per l'inosservanza di questo obbligo, però, non era prevista alcuna sanzione. Ora la legge di Stabilità 2016 (legge n.208/2015) ha previsto che un decreto del Ministro dello sviluppo economico introduca una sanzione amministrativa pecuniaria. Ma l'obbligo non si applica nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

L'obbligo esteso alle carte di credito

Fino allo scorso anno, la norma prevedeva che le imprese e i professionisti fossero tenuti ad accettare i pagamenti effettuati con le sole carte di debito (Pos), quindi, l'adempimento non era considerato assolto nel caso di possibilità di pagare con le sole carte di credito. Dal primo gennaio di quest'anno, invece, le imprese e i professionisti sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito o di credito, quindi, in alternativa o congiuntamente. Dal 1° luglio 2016, sarà possibile pagare con le carte di credito o di debito anche i parcheggi dei veicoli.

I micropagamenti

Entro il primo febbraio, il Ministero dell'Economia dovrà emanare un decreto per promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento, con carta di debito o di credito, di importo contenuto o inferiore a 5 euro. In particolare, dovrà essere applicato il regolamento Ue del 29 aprile 2015, n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

I limiti al denaro contante

Dal primo gennaio 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, possono essere effettuati per importi fino a 2.999,99 euro e non più fino a 999,99 euro. Quindi, da quest'anno i negozianti non dovranno più effettuare i complicati adempimenti previsti dall'articolo 3, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, per consentire agli stranieri privati extracomunitari o extra-SEE di pagare gli acquisti con denaro contante fino a 3.000 euro.

L'affitto della casa e i trasporti

La regola generale del divieto di utilizzo dei contanti per i pagamenti pari o superiori a 3.000 euro, dal primo gennaio si applica anche ai pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative e i servizi di trasporto resi dai soggetti della filiera dei trasporti, per i quali, fino allo scorso anno, si dovevano seguire delle norme specifiche, la cui violazione, comunque, non era sanzionata.

Luca De Stefani

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dal 1° marzo fino al 5 maggio 2016 sarà aperto il nuovo bando dell'Inail Isi 2015

Sicurezza, nuova corsa ai fondi

Sul piatto oltre 276 milioni. Il 30% a bonifica da amianto

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Dal 1° marzo fino al 5 maggio 2016 sarà aperto il nuovo bando dell'Inail Isi 2015 che metterà in gioco 276.269.986 euro di contributi a fondo perduto per le imprese che intendono migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La somma rappresenta la sesta tranche di un ammontare complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro stanziato dall'Istituto a partire dal 2010. Il bando, rispetto alla scorsa edizione, prevede l'introduzione di uno specifico asse di contributi per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Come in passato, il contributo a fondo perduto coprirà fino al 65% della spesa ammissibile con un massimo di 130 mila euro, in caso di progetti di investimento. È confermata la specifica linea che finanzia i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Le imprese beneficiarie. Sono beneficiarie del bando Isi 2015 tutte le imprese, anche individuali, su tutto il territorio nazionale iscritte alla Cciaa. Non possono però presentare domanda le imprese che hanno ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici Inail 2012, 2013, 2014 e per il Bando Fipit 2014. La necessità di raggiungere una soglia minima di punteggio penalizzerà, come in passato, le grandi imprese rispetto alle imprese più piccole, ma non le esclude comunque a prescindere.

I progetti agevolabili. Sono finanziabili, oltre ai progetti di investimento e progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi, i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Anche nei precedenti bandi la rimozione dell'amianto era fi-

nanziabile, ma stavolta questi progetti potranno concorrere su una graduatoria riservata e avranno quindi maggiori probabilità di successo. Le imprese potranno presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola delle predette tre tipologie. Per i progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi l'intervento richiesto potrà riguardare tutti i lavoratori facenti capo a un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.

Il contributo. Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse. Il contributo massimo erogabile è pari a 130 mila euro e quello minimo ammissibile è pari a 5 mila euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo. L'erogazione del contributo avviene ancora in base al regime «de minimis», con l'applicazione dei vari tetti previsti dai regolamenti comunitari; quindi, le aziende che fanno parte di gruppi di imprese, devono prestare molta attenzione al rispetto di queste limitazioni, soprattutto considerando il concetto di «impresa unica» introdotto a decorrere dal 2014.

Interventi ammissibili. I progetti di investimento devono prevedere una o più delle seguenti soluzioni tecniche: 1. ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici a essa collegati; 2. acquisto di macchine; 3. acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati; 4. acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di

sistemi anti caduta; 5. installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici.

Progetti di responsabilità sociale. I progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi devono prevedere uno solo degli interventi di seguito riportati:

1. Adozione di un Sgsl certificato Bs Ohsas 18001:07 da enti di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Accredia nel rispetto del regolamento tecnico RT12 Scr rev. 1 pubblicato da Sincert nel 2006;

2. Adozione di un Sgsl certificato Bs Ohsas 18001:07 da enti di certificazione accreditati presso enti di accreditamento diversi da Accredia;

3. Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) di settore previsti da accordi Inail-Parti sociali;

4. Adozione di un Sgsl non rientrante nei casi precedenti;

5. Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art 30 del dlgs 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento Uni/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile;

6. Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del dlgs 81/08 anche secondo le procedure semplificate di cui al dm 13/2/2014;


7. Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000;

8. Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.

Le domande. Le domande potranno essere inserite in modalità telematica a partire dal 1° marzo 2016 e fino al 5 maggio 2016, nella sezione «Servizi online» del portale dell'Inail, dopo aver ottenuto le credenziali di accesso attraverso la registrazione

sul portale Inail, per le quali l'Istituto ha recentemente introdotto importanti novità. Dal 12 maggio 2016, poi, le imprese potranno accedere all'interno della procedura informatica per scaricare il proprio codice identificativo che dovrà essere e utilizzato nel giorno dedicato all'«inoltro telematico». Le date del «clic-day» che faranno effettivo accesso al contributo, saranno stabilite successivamente.

Bonifica dell'amianto. I progetti di bonifica da materiali contenenti amianto non includeranno gli interventi su strutture delle quali l'azienda richiedente detiene la proprietà ad altra azienda. Saranno invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento. È una delle specifiche della sezione riservata alla bonifica dell'amianto del bando Isi 2015 al quale saranno riservati il 30% dei fondi complessivi. La presenza di materiali contenenti amianto dovrà essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) o, nel caso di imprese non tenute alla redazione del Dvr neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, nella relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa nella quale siano descritti il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout) e i rischi aziendali. Gli interventi di bonifica da Mca finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di



Mca già rimossi. Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività.

Gli incentivi ripartiti in budget regionali

I 276.269.986 € di contributi a fondo perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono ripartiti sui singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell'Inail. Il contributo viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito quali, per esempio, quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea.

Regione	Progetti di investimento e i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale	Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto	Totale
Alto Adige	1.328.007	569.146	1.897.153
Abruzzo	4.281.518	1.834.936	6.116.454
Basilicata	2.246.894	962.954	3.209.848
Calabria	5.538.764	2.373.756	7.912.520
Campania	17.597.557	7.541.810	25.139.367
Emilia-Romagna	14.344.533	6.147.657	20.492.190
Friuli Venezia Giulia	3.550.033	1.521.443	5.071.476
Lazio	24.828.080	10.640.606	35.468.686
Liguria	5.314.852	2.277.794	7.592.646
Lombardia	31.802.610	13.629.690	45.432.300
Marche	6.102.299	2.615.271	8.717.570
Molise	1.004.073	430.317	1.434.390
Piemonte	13.190.241	5.652.960	18.843.201
Puglia	8.279.549	3.548.378	11.827.927
Sardegna	6.071.723	2.602.167	8.673.890
Sicilia	12.277.246	5.261.677	17.538.923
Toscana	14.732.605	6.313.974	21.046.579
Trento	1.678.648	719.420	2.398.068
Umbria	3.449.045	1.478.162	4.927.207
Valle d'Aosta	566.131	242.628	808.759
Veneto	15.204.581	6.516.249	21.720.830

Spinta al regime forfettario: l'imposta unica scende al 5%

Redditi e ricavi incrementati: si allarga la platea dei beneficiari

Paolo Meneghetti

■ Novità in vista per i contribuenti di piccole dimensioni che hanno scelto nel 2015 il regime forfettario introdotto dalla legge 190/14. La legge di Stabilità 2016 (lan. 208/2015) inserisce varie modifiche nella disciplina fiscale di questi soggetti. Inoltre in questo scenario va chiarito quale sia la posizione dei contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio nel 2015, o in anni precedenti.

Le condizioni di accesso

Le novità più rilevanti riguardano i forfettari. Ricordiamo che questi contribuenti adottano il regime agevolato se non superano soglie di ricavi o compensi incassati stabilite in modo differenziato per le singole categorie economiche. La caratteristica più rilevante di questo regime è una determinazione forfettaria del reddito in base a specifici coefficienti di redditività, anche essi differenziati per categorie. Il prelievo fiscale avviene tramite una imposta sostitutiva di Irpef ed Irap, la cui aliquota era fissata per il 2015 al 15 per cento.

I forfettari che hanno adottato il regime nel 2015 iniziando una nuova attività hanno potuto fruire di una ulteriore agevolazione consistente nell'abbattimento del reddito di un terzo (questo regime era previsto per tre anni a partire dal 2015).

L'abbattimento dell'imposta sostitutiva

Proprio su questo punto abbiamo la novità più rilevante apportata dalla legge 208: l'abbattimento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5 per cento. Tale percentuale potrà essere applicata per 5 anni per chi inizia una nuova attività

dal 2016 (a prescindere dall'età anagrafica) mentre per chi ha iniziato l'attività nel 2015, a partire dal 2016 si potrà applicare la nuova aliquota del 5% per i 4 anni residui, quindi fino al 2019. Resta ferma la determinazione forfettaria del reddito tramite percentuali di redditività che non sono mutate tra 2015 e 2016.

L'incremento delle soglie

Altra novità significativa per i forfettari è l'innalzamento della soglia di ricavi e compensi incassati al fine di rispettare il requisito di applicazione del regime agevolato. Rispetto agli importi dello scorso anno vi è un incremento di 10 mila euro per tutte le categorie, fatta eccezione per i professionisti, per i quali l'incremento è di 15 mila euro.

Le nuove soglie sono applicabili, a nostro parere, anche nel caso di superamento della vecchia soglia nel 2015, per restare nel regime anche nel 2016: ad esempio, un professionista forfettario che nel 2015 ha incassato 20 mila euro dovrebbe poter applicare il regime anche nel 2016, atteso l'innalzamento della soglia a 30 mila euro.

Un tetto unico per i redditi


Una terza novità è rappresentata dalla abrogazione dell'obbligo di confrontare il reddito da lavoro dipendente (compreso quello da pensione) con il reddito da lavoro autonomo per attestare che il secondo dei due supera il primo. Questa regola viene abrogata e sostituita con la più semplice regola che impone di non superare un reddito da lavoro dipendente (o da pensione) di 30 mila euro per il forfettario. Il tetto non si applica se il rapporto di lavoro è

cessato. Una ulteriore novità per i forfettari consiste nell'abrogazione della regola secondo cui si potevano calcolare i contributi previdenziali per Inps (artigiani e commercianti) sul reddito effettivo e non sul minimale: ora vi è la possibilità di applicare una riduzione del 35% che compete a tutti i titolari di reddito d'impresa, esclusi i professionisti.

Il regime di vantaggio fino a scadenza

Per i contribuenti che invece hanno scelto il regime di vantaggio (articolo 27 del Dl 98/11) prima dello scorso anno non sorgono particolari problemi: questo regime, con le regole che lo contraddistinguono, sarà applicato fino alla sua naturale scadenza (5 anni o fino al compimento del 35° anno di età). Qualche dubbio è invece sorto per coloro che hanno scelto il regime di vantaggio iniziando l'attività nel 2015, nel senso che taluno ha sostenuto che tale regime possa essere applicato anche negli anni successivi al 2015: al riguardo si è del parere che tali soggetti possano applicare il regime fino a naturale scadenza esattamente come coloro che hanno aderito negli anni precedenti al 2015, e in questo senso depone il fatto che nell'articolo 10 lett. 12-undecies del Dl 192/2014 è stata prevista la copertura per gli oneri, derivanti dalla proroga del regime dei minimi, per gli anni a venire fino al 2020. Chi inizia quest'anno l'attività non potrà più aderire al regime di vantaggio, ma solo scegliere tra il regime ordinario e quello forfettario applicando le aliquote del 15% o del 5% a seconda che si tratta di una nuova attività ovvero di una prosecuzione di quella svolta prima sotto altro titolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le condizioni

01 | REGIME FORFETTARIO

È un regime agevolato per imprese e professionisti che non superano ricavi o compensi stabiliti tra i 25mila e i 50mila euro a seconda della categoria economica. Il reddito è calcolato con percentuale di redditività e l'imposta sostitutiva può essere del 5% o 15% a seconda che si tratti di una nuova attività o della prosecuzione di quella già svolta

02 | REGIME DI VANTAGGIO

È un regime agevolato per imprese e professionisti che non superano 30mila euro annui di ricavi o compensi incassati. Il reddito è determinato in forma analitica e si applica l'imposta sostitutiva del 5 per cento. Il regime non può essere più applicato per chi inizia l'attività dal 2016.

03 | AGEVOLAZIONE

Per entrambi i regimi è prevista la non applicazione dell'Iva, oltre alla esenzione dalla tenuta della contabilità, mentre le operazioni attive devono essere certificate con normali strumenti cioè fatture, ricevute fiscali o scontrini

04 | REGIME PREVIDENZIALE

I soggetti forfettari imprese possono fruire di un abbattimento del 35% nella contribuzione obbligatoria (artigiani o commercianti), mentre chi applica il regime di vantaggio versa i contributi con le regole ordinarie



Bandi aperti anche a chi non è iscritto alla Camera di commercio

Si aprono le porte dei fondi europei ai professionisti, equiparati alle imprese nell'accesso alle risorse comunitarie, dirette e indirette. Lo ha stabilito dopo vari "stop and go" la legge di Stabilità 2016 (la n. 208/2015) che al comma 821 dell'articolo 1 fa finalmente chiarezza sulla possibilità per gli studi di fruire dei finanziamenti Ue.

I piani operativi nazionali e regionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale rientranti nella programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 recita la legge - si intendono estesi anche ai liberi professionisti in quanto equiparati alle Pmi come esercenti attività economica. Così come le risorse gestite da Bruxelles (Horizon 2020, Cosme e gli altri finanziamenti erogati direttamente dalla Commissione).

Le prime aperture delle Regioni

Si tratta di un atto "politico" più che operativo, dal momento che già i fondi gestiti dalla Commissione prevedono questa possibilità, e quelli strutturali, in capo alle Regioni, possono da tempo aprire ai professionisti attraverso i bandi territoriali. E infatti sia la Lombardia che la Toscana hanno "pionieristicamente" anticipato le indicazioni del Governo e si sono allineate alla comunicazione della Commissione europea dell'aprile 2014 che sotto la regia dell'allora vicepresidente italiano Antonio Tajani aveva invitato gli Stati a gestire i fondi europei in chiave allargata.

L'intoppo del Registro imprese

Ma la disposizione europea non ha avuto una vita facile: ad esclusione di poche Regioni virtuose, i bandi locali hanno tagliato fuori gli studi attraverso il requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare dell'iscrizione alle Camere di commercio. Peraltro una parola ultimativa era richiesta anche dalle poche Regioni che avevano iniziato a bandire gare aperte a tutti, per evitare un'applicazione a scacchiera. E in questa direzione si era mosso anche il tavolo di lavoro dello Sviluppo economico. Accidentato è stato anche il cammino della norma nel dibattito sulla legge di Stabilità. Prima inserito con un emendamento poi a rischio di cancellazione e infine "salvato", il comma sui professionisti, secondo alcuni, rischiava di tagliare fuori i non appartenenti a un Ordine. L'ipotesi che si era fatta strada era quella di inserirlo in un altro treno normativo, come il Ddl sul lavoro autonomo; un piano sventato anche dal pressing delle associazioni di categoria come Confprofessioni e Confassociazioni che reclamavano un intervento immediato.

I nuovi bandi

Ora la palla passa alle Regioni che non potranno più trincerarsi dietro il vuoto normativo: i bandi dovranno contemplare tutta la platea dei beneficiari. E chissà che l'estensione non aiuti a spendere l'intero "portafoglio" messo a disposizione dalla Ue. Senza imbarazzanti restituzioni di risorse e classifiche che assegnano all'Italia la maglia nera per la spesa dei fondi strutturali.

Flavia Landolfi

SCONTI SULL'IRAP

Le nuove deduzioni ampliano la platea dei soggetti a imposta zero

Qualche piccolo ritocco (sicuramente positivo per i contribuenti interessati) ma il problema del perimetro dell'autonoma organizzazione quale requisito fondamentale per essere tenuti al pagamento dell'Irap resta irrisolto. È questo l'effetto della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) per professionisti e piccole imprese (escluse quelle del mondo agricolo).

L'impatto sui medici

Le nuove norme riguardano, in primo luogo, i medici della sanità pubblica. La legge distabilità (con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis all'articolo 2 del Dlgs n. 446/97), fissa il principio - già da tempo affermato dall'Agenzia con la circolare n. 28/E/2010 - secondo cui non costituisce autonoma organizzazione la presenza di elementi non eccedenti «lo standard e i parametri previsti dalla convenzione» con il servizio sanitario nazionale. Ferma restando l'irrelevanza a questi fini dell'ammontare di reddito realizzato e delle spese direttamente connesse alla professione (Cassazione n. 16406/2015 e 24670/2015), i medici convenzionati con strutture ospedaliere per l'attività intramoenia, non rientrano nell'ambito dell'imposta regionale se da tale attività traggono oltre il 75% del proprio reddito complessivo. Diversamente, si ritiene, spetta al contribuente provare di non disporre dell'autonoma organizzazione.

L'incremento delle deduzioni

Per i contribuenti non esclusi dal tributo e con ridotta base imponibile, la legge n. 208/2015 incrementa le deduzioni previste dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto Irap, ma solo con riferimento ad alcuni soggetti:

- ① le società di persone e quelle ad esse fiscalmente equiparate;
- ② le persone fisiche che svolgono attività d'impresa commerciale;
- ③ i lavoratori autonomi, anche in forma di società semplici o studi associati.

Restano, pertanto, fuori dall'incremento le società di capitali e gli enti, commerciali e non. L'incremento riguarda gli importi che i contribuenti possono defalcare dal valore della produzione netta prima di applicare l'aliquota d'imposta, a condizione che la base imponibile non superi 180.999,91 euro.

Quanto si risparmia

Poiché la disposizione a regime già prevedeva una differenziazione per scaglioni, il risparmio d'imposta non è uguale per tutti, ma è massimo per i soggetti con base imponibile non superiore a 180.759,91 euro, che fruiranno di una deduzione Irap complessiva pari a 13mila euro. Per loro, infatti, l'importo della "extradeduzione" da applicarsi sull'importo spettante ai soggetti Ires raddoppia, passando dai 2.500 ai 5mila euro per il primo scaglione, fino ad arrivare ai 1.250 euro (dai precedenti 625) per l'ultimo scaglione (valore della produzione superiore a euro 180.919,91 ma non a 180.999,91 euro). Dal 2016, dunque, cresce il numero di contribuenti che, anche se non esclusi per legge, non pagheranno Irap.

Giorgio Gavelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGAMENTI ELETTRONICI

Sanzioni in arrivo per imprese e autonomi ancora senza Pos

La mancata installazione dei Pos da parte di imprese e professionisti sarà sanzionata.

Già dal 30 giugno 2014, le imprese e i professionisti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (comprese quindi le imprese con solo commercio all'ingrosso o che in generale non hanno rapporti con i privati-consumatori) sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Per l'inosservanza di questo obbligo, però, non era prevista alcuna sanzione. Ora la legge di Stabilità 2016 (legge n.208/2015) ha previsto che un decreto del Ministro dello sviluppo economico introduca una sanzione amministrativa pecuniaria. Mal'obbligo non si applica nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

L'obbligo esteso alle carte di credito

Fino allo scorso anno, la norma prevedeva che le imprese e i professionisti fossero tenuti ad accettare i pagamenti effettuati con le sole carte di debito (Pos), quindi, l'adempimento non era considerato assolto nel caso di possibilità di pagare con le sole carte di credito. Dal primo gennaio di quest'anno, invece, le imprese e i professionisti sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito o di credito, quindi, in alternativa o congiuntamente. Dal 1° luglio 2016, sarà possibile pagare con le carte di credito o di debito anche i parcheggi dei veicoli.

I micropagamenti

Entro il primo febbraio, il Ministero dell'Economia dovrà emanare un decreto per promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento, con carta di debito o di credito, di importo contenuto o inferiore a 5 euro. In particolare, dovrà essere applicato il regolamento Ue del 29 aprile 2015, n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

I limiti al denaro contante

Dal primo gennaio 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, possono essere effettuati per importi fino a 2.999,99 euro e non più fino a 999,99 euro. Quindi, da quest'anno i negozianti non dovranno più effettuare i complicati adempimenti previsti dall'articolo 3, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, per consentire agli stranieri privati extracomunitari o extra-SEE di pagare gli acquisti con denaro contante fino a 3.000 euro.

L'affitto della casa e i trasporti

La regola generale del divieto di utilizzo dei contanti per i pagamenti pari o superiori a 3.000 euro, dal primo gennaio si applica anche ai pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative e i servizi di trasporto resi dai soggetti della filiera dei trasporti, per i quali, fino allo scorso anno, si dovevano seguire delle norme specifiche, la cui violazione, comunque, non era sanzionata.

Luca De Stefani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Sulla precompilata solidarietà estesa alle imposte e agli interessi

La responsabilità solidale del Caf si estende e oltre alla sanzione coinvolge anche imposte e interessi. In caso di errori riconducibili al visto di conformità, al pagamento delle somme dovute (imposte, interessi e sanzioni) è ordinariamente chiamato il responsabile dell'assistenza fiscale (Raf). Occorreva però meglio coordinare il principio di solidarietà che lega Raf e Caf, visto che l'articolo 39, comma 1-bis del Dlgs n. 241/1997 continuava a prevedere che il Caf era obbligato in solido con il Raf per il pagamento di una somma pari «alla sanzione irrogata», senza quindi tenere conto che dal 2015 la responsabilità è estesa all'imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero di competenza del contribuente.

La solidarietà del Caf

Il comma 957 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016) ha previsto che, in caso di visto infedele, il Caf sia obbligato solidalmente con il trasgressore (colui che ha materialmente rilasciato il visto o l'asseverazione) per il pagamento di una somma pari non solo alla sanzione, ma anche alle ulteriori somme irrogate al trasgressore (imposte e interessi).

La responsabilità per visto infedele

Resta invece confermata la responsabilità del professionista per l'imposta non versata dal contribuente nel caso di visto infedele sulla precompilata. Né il Dlgs n. 158/2015 né la Legge di stabilità 2016, infatti, sono intervenuti su questo delicatissimo tema. Il Dlgs n. 175/2014 ha cambiato il sistema che regola la responsabilità del soggetto che appone il visto di conformità sul modello 730. Se la presentazione della dichiarazione, infatti, avviene con l'intervento di uno dei soggetti indicati nell'articolo 35 del Dlgs n. 241/1997, vi è l'obbligo di apporre il visto e costoro, ove esso sia infedele, sono tenuti al pagamento di una somma pari all'imposta dovuta, della sanzione (30%) e degli interessi che sarebbero dovuti dal contribuente. La responsabilità per visto infedele scatta a prescindere dal fatto che il professionista abbia solo confermato il contenuto della precompilata oppure l'abbia modificata. Il rischio è eliminato solo se l'infedeltà è causata dalla condotta dolosa gravemente colposa del contribuente. Per la relazione al decreto l'obbligazione prevista in capo a chi rilascia il visto infedele avrebbe natura civilistica escludendo che costui «possa rivalersi nei confronti dei contribuenti» in quanto costoro farebbero «affidamento circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione».

La disposizione (di dubbia tenuta costituzionale) per quanto criticata, non è stata toccata né dal decreto sulle sanzioni (Dlgs n. 158/2015) né dalla Legge di Stabilità. Quindi per la precompilata 2016 in quest'ambito tutto resta confermato. L'anticipazione al 1° gennaio 2016 dell'entrata in vigore del decreto sulle sanzioni consentirà ai professionisti di fruire comunque delle riduzioni previste per le violazioni degli ordinari adempimenti fiscali.

Gian Paolo Ranocchi

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Congelato il rialzo al 28% per le aliquote delle partite Iva

Ancora uno stop all'incremento dell'aliquote previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti presso la gestione separata Inps: la legge di Stabilità 2016 (la n. 208/2015) conferma anche per quest'anno la contribuzione nella misura del 27 per cento.

Perimetro limitato alle partite Iva

Il riferimento legislativo che dispone il blocco riguarda i soli lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps tenuti al pagamento dell'aliquote contributiva in misura piena e, quindi, anche al versamento della percentuale aggiuntiva dello 0,72% destinato al finanziamento delle misure assistenziali.

Sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata i lavoratori che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo per la quale non vi è obbligo di iscrizione a un determinato albo professionale o che, pur svolgendo attività per le quali è prevista l'iscrizione in un albo professionale, non sono tenuti al pagamento dei contributi presso la relativa cassa previdenziale. Se non fosse intervenuto il comma 107 della legge di Stabilità sarebbe scattato l'aumento al 28%, già stabilito dall'articolo 10-bis, del decreto legge 192/2014. Peraltro, questa disposizione rappresenta l'ennesimo stop parziale all'incremento dell'aliquote previsto dalla legge 92/2012 in base alla quale l'onere a carico dei professionisti iscritti in via esclusiva sarebbe dovuto salire progressivamente fino ad arrivare al 33% nel 2018, come per gli altri iscritti alla gestione separata.

Per chi scatta l'aumento

Il blocco non tocca, appunto, le altre categorie di soggetti per i quali vige l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps: così, dal 1° gennaio 2016 è aumentata dal 23,50 al 24% l'aliquote contributiva pensionistica corrisposta dai lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Una situazione tipica può essere quella di un pensionato che presta consulenza, svolgendo quindi un'attività professionale per la quale non vi è obbligo o possibilità di iscrizione a casse di categoria.

L'aumento di un punto dell'aliquote pensionistica è previsto anche per gli iscritti alla gestione separata che non sono titolari di posizione fiscale ai fini Iva quali i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co), gli associati in partecipazione che apportano attività lavorativa (quelli ancora in essere prima del Jobs Act) e, a specifiche condizioni, per i lavoratori autonomi occasionali (quando il compenso supera la soglia dei 5mila euro annui).

La progressione fino al 2018

L'articolo 1, comma 79, della legge 247/2007 aveva proprio previsto il progressivo adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche: queste si elevano al 31% per il 2016, al 32% per il 2017 e al 33% a partire dal 2018. A queste percentuali va poi aggiunta l'aliquote dello 0,72%, destinata all'assistenza.

Alessandro Rota Porta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MISURE DI SOSTEGNO

Voucher e fondi per il lavoro flessibile e la genitorialità

La legge di Stabilità (la n. 208/2015) anticipa alcune misure a tutela dei professionisti, nelle more della presentazione del disegno di legge collegato che contiene le preannunciate disposizioni a favore dei lavoratori autonomi (si vedano anche i servizi alle pagine 2 e 3).

Il Fondo per la tutela

In particolare, al fine di promuovere la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale è istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Il minor importo che è stato stanziato per il 2016 deriva dalla tempistica prevista per l'approvazione del disegno di legge collegato che, probabilmente, entrerà a regime solo a partire dalla seconda parte del nuovo anno. Peraltro, queste risorse sono destinate anche a misure che favoriscano l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I voucher per la maternità

Due milioni di euro sono, inoltre, destinati a finanziare i voucher a favore delle madri lavoratrici autonome o imprenditrici da utilizzare per l'acquisto di servizi per l'infanzia o per il pagamento della baby sitter. Il comma 283 dell'articolo 1 della legge di stabilità estende, infatti, in via sperimentale per l'anno 2016 a queste lavoratrici il beneficio previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Per l'attuazione si deve, però, attendere il decreto di natura non regolamentare del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, assunto di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, che dovrebbe essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, vale a dire entro la fine del prossimo mese di febbraio.

Le altre misure

Non necessita, invece, di ulteriori provvedimenti la proroga di un anno dei voucher che vengono destinati alle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata Inps, comprese le libere professioniste che non sono obbligatoriamente iscritte ad alcuna altra forma di previdenza obbligatoria.

Il beneficio, pensato sempre a sostegno della genitorialità, può essere fruito nel 2016, in concorso con le lavoratrici dipendenti, entro un limite complessivo di 20 milioni di euro e sarà l'Inps, come è avvenuto nel 2015, a procedere all'accettazione delle domande entro i limiti di spesa.

Maria Rosa Gheido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attività produttive. La Ctr Perugia si allinea alla Cassazione più «severa» sull'autonoma organizzazione

L'associazione professionale è sempre soggetta a Irap

Giorgio Gavelli

■ Secondo la decisione 419/2/2015 della Ctr di Perugia (presidente Centrone, relatore Guiducci) l'esercizio in forma associata di una professione, nel caso di specie quella legale, costituisce sempre presupposto imponible ai fini Irap, in base agli articoli 11 e 2 del Dlgs 446/1997, prescindendo completamente dalla presenza o meno dell'autonoma organizzazione.

Pertanto, pur richiamando alcune pronunce della Cassazione (sentenze 25313/2014 e 16784/2010), la Commissione umbra non sembra aver considerato adeguatamente che la giurisprudenza della Suprema corte è assai più variegata, al punto che con l'ordinanza 6330/2015 è stata sottoposta al

primopresidente l'opportunità di investire del tema le Sezioni unite, unitamente a quella della peculiarità, a questi fini, dello svolgimento dell'attività medica. Parallelamente, analoga questione pregiudiziale è stata posta nel caso in cui l'attività sia svolta in forma societaria (ordinanza 3870/2015), con un giudizio direttamente rivolto alle società semplici ma che dovrebbe riguardare anche le Stp.

Va anche considerato il fatto che, oltre alla posizione più "intransigente" cui fa riferimento la decisione dei giudici umbri, vi è un secondo indirizzo maturato in seno alla Suprema corte e, a quanto pare, numericamente ancora più frequente, in base al quale viene riconosciuta al contribuente la facoltà di dimostrare che

il reddito dell'associazione deriva dal solo apporto professionale dei singoli associati, senza, quindi, declinare il requisito dell'autonoma organizzazione (da ultimo, pronunce 4578/2015, 27007/2014 e 4663/2014). Come pure vi sono molte pronunce che consentono al singolo associato, pur inserito nell'ambito di uno studio composto da più colleghi, di dimostrare che la sua (distinta e separata) attività professionale non fruisce dei benefici organizzativi potenzialmente espressi dalla forma collettiva (22386/2010, 24058/2009 e 22781/2009).

Da notare che nella bozza di un provvedimento che (senza successo) avrebbe dovuto attuare quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge

delega 23/2014, veniva consentito anche allo studio associato l'esonero da Irap, adeguando alcuni dei limiti quantitativi fissati per qualificare il requisito dell'autonoma organizzazione in capo al professionista singolo.

In effetti questa posizione "possibilista" sembra più equilibrata, poiché se pare lecito presumere che una struttura collettiva sia più organizzata di un singolo, non pare che questa presunzione possa qualificarsi come assoluta, dovendo, caso per caso, valutarsi l'incidenza sul reddito del singolo della condivisione dell'attività con altri professionisti.

Questione che, nel caso, è di competenza del giudice di merito, essendo insindacabile nel giudizio per Cassazione. In attesa che la Suprema corte sbrogli la matassa, queste considerazioni possono comunque essere utili per impostare il contenzioso nei vari gradi di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Pronto il tunnel più lungo del mondo Biglietti in palio via lotteria


Legittimo orgoglio nazionale di un Paese che si appresta a inaugurare il tunnel ferroviario più lungo del mondo. Il primo giugno 2016 apre in Svizzera l'Alp-transit, il «buco» sotto il San Gottardo lungo 57 chilometri, e oltre all'istituzionale taglio del nastro le autorità elvetiche hanno pensato a una «festa di popolo»: mille biglietti per il viaggio inaugurale verranno infatti estratti a sorte attraverso una «lotteria» le cui iscrizioni sono state aperte in questi giorni.

La gigantesca opera pubblica, avviata 17 anni fa, è ormai prossima alla conclusione: il primo giugno il tunnel verrà ufficialmente consegnato al governo svizzero dalle imprese costruttrici con una serie di simbolici viaggi inaugurati. Per l'entrata in servizio vera e propria occorrerà attendere l'autunno, dopo una serie

All'opera

Ultimi lavori per la posa dei binari sotto il San Gottardo. Il tunnel misura 57 chilometri

di prove di collaudo. A quel punto il tunnel, interamente in territorio elvetico e realizzato senza le contestazioni e le tensioni che stanno accompagnando il cantiere della Tav in Piemonte, sarà l'anello di congiunzione tra l'Europa mediterranea e i Paesi del Nord. Inutile aggiungere



che i tempi di consegna sono stati rispettati alla precisione. La «direzionissima» sarà attraversata nelle previsioni da 325 treni al giorno che accorceranno di circa un'ora il viaggio da un versante all'altro delle Alpi.

Un evento storico, dunque, che per il governo di Berna sarà una «vetrina» mondiale e nel quale la Confederazione ha voluto coinvolgere i suoi cittadini: questi infatti potranno inviare un modulo online al dipartimento dei trasporti chiedendo di partecipare al viaggio inaugurale del primo giugno. Mille, come detto, i posti in palio, che saranno assegnati attraverso la «dea bendata»: l'estrazione a sorte dei nomi dei fortunati è prevista entro la primavera.

C.Del.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità del regolamento, approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti

Obbligo formativo allargato

Tra le materie: antiriciclaggio e tecniche di mediazione

Pagina a cura
DI GABRIELE VENTURA

Antiriciclaggio e tecniche di mediazione nella formazione obbligatoria dei commercialisti. Le due materie sono state inserite, infatti, tra quelle riguardo le quali il professionista dovrà maturare almeno nove crediti sui 90 totali del triennio, assieme alle già previste ordinamento, deontologia, compensi, organizzazione dello studio professionale. È una delle novità contenute nel nuovo regolamento sulla formazione continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, entrato in vigore dal 1° gennaio 2016. Per ciascuna giornata dell'evento formativo, inoltre, è previsto un contributo pari a cinque euro per ogni partecipante iscritto, con un minimo di 250 euro per ciascun evento a pagamento approvato, mentre viene dato maggior peso alle attività di formazione per le quali si prevede una valutazione complessiva dell'attività formativa, dai contenuti ai relatori, con l'obiettivo di superare il criterio secondo cui un'ora equivale a un credito. Inoltre, l'attività formativa potrà essere svolta anche da associazioni di iscritti all'albo e da altri soggetti autorizzati e iscritti in un registro istituito presso il Consiglio nazionale. Ma vediamo le principali novità del testo approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella seduta del 3 dicembre 2015.

L'obbligo formativo. L'art. 4 del regolamento prevede che per l'assolvimento dell'obbligo formativo, l'iscritto è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti, dei quali almeno 9 devono essere

acquisiti mediante attività formative aventi a oggetto le materie «obbligatorie». In ciascun anno, l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi professionali e, qualora ne accumuli di più, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti minimi da conseguire nel corso di ogni anno.

In ogni caso, prevede il regolamento, quando l'obbligo formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l'iscritto è tenuto ad acquisire rispettivamente 60 crediti nel biennio e 30 nell'anno. Per i nuovi iscritti nell'albo l'obbligo formativo ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo al passaggio nell'albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l'attività professionale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennali. Il regolamento prevede infatti casi di riduzione dei crediti per l'iscritto all'albo che compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, per l'iscritto nell'elenco speciale e per l'iscritto nell'albo che non eserciti neanche occasionalmente la professione. Per queste tre categorie l'obbligo formativo consiste nell'acquisizione, in ciascun triennio formativo, di 30 crediti, di cui almeno nove nelle materie obbligatorie. Per ciascun anno i crediti obbligatori sono invece sette.

Gli ordini territoriali. L'art. 8 definisce attribuzioni e compiti degli ordini territoriali. Che sono enti formatori e vigilano sull'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti. Le attività formative realizzate, anche di concerto con altri ordini e istituzioni locali, o in convenzione con altri soggetti esterni, sono sottoposte all'approvazio-

ne del Consiglio nazionale. Mentre nel caso in cui l'ordine si avvalga di soggetti esterni è necessario che questi svolgano le singole attività formative e operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'ordine stesso. In nessun caso, infatti, il soggetto esterno può avvalersi della qualifica di soggetto autorizzato dal Consiglio nazionale. Gli ordini, inoltre, garantiscono eventi formativi gratuiti la cui misura è determinata in proporzione al numero degli iscritti all'albo al 1° gennaio di ogni anno, secondo le seguenti modalità: se gli iscritti non superano il numero di 500, eventi per un minimo di 30 ore di formazione annue, di cui almeno sei nelle materie obbligatorie.


Se il numero è compreso tra 500 e 1.000, gli eventi devono essere organizzati per un minimo di 60 ore di formazione annue, di cui almeno nove nelle materie obbligatorie, mentre se gli iscritti superano le 1.000 unità, il monte ore minimo è di 90 ore, di cui almeno 15 nelle materie obbligatorie.

Associazioni di iscritti e altri soggetti. Come detto, è istituito presso il Consiglio nazionale un registro contenente l'elenco delle associazioni di iscritti nell'albo e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di formazione continua o permanente. Il Consiglio nazionale delibera sulle domande di autorizzazione presentante e trasmette motivata proposta di delibera al ministro della giustizia per acquisire il suo parere vincolante.

I requisiti che devono possedere associazioni di iscritti e altri soggetti sono, tra gli altri: una significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti all'albo, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico

e progettazione formativa testimoniata dallo svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni; garantire che gli eventi formativi si svolgano presso sedi dotate di strutture adeguate in termini di sicurezza e accesso ai disabili; possedere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione (rilevazione delle presenze e distribuzione del materiale didattico); garantire lo svolgimento gratuito di almeno il 20% degli eventi formativi loro accreditati dal Consiglio nazionale, da distribuire proporzionalmente sul territorio.

—© Riproduzione riservata—



L'obbligo formativo del commercialista

	Triennale	Annuale
Obbligo formativo	<i>90 crediti complessivi</i> Almeno 9 crediti acquisiti mediante attività formative aventi a oggetto: ordinamento, deontologia, compensi, organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche di mediazione	<i>Almeno 20 crediti formativi</i> I crediti eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per l'assolvimento dell'obbligo triennale (ma non sostituiscono i 20 obbligatori annuali)
Obbligo formativo ridotto (iscritto che compie 65 anni nell'arco del triennio, iscritto nell'elenco speciale, iscritto all'albo che non esercita neanche occasionalmente la professione)	<i>30 crediti complessivi</i> Almeno 9 crediti acquisite mediante attività formative aventi a oggetto le materie obbligatorie	<i>Almeno 7 crediti formativi</i> I crediti eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per l'assolvimento dell'obbligo triennale (ma non sostituiscono i 7 obbligatori annuali)

L'incentivo prorogato dalla legge di Stabilità. Nel 2015 stipulato un milione di contratti

Assunzioni ancora al risparmio

Contributi ridotti del 40% sui rapporti avviati nel 2016

DI DANIELE CIRIOLI

Un milione di posti di lavoro. Forse anche di più. È il numero di assunzioni per le quali le imprese hanno ottenuto l'incentivo dell'esonero contributivo triennale durante l'anno 2015. Un traguardo positivo raggiunto nel primo anno di operatività dell'incentivo introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), grazie anche alla disciplina molto più semplificata rispetto al passato. La scommessa adesso è sul futuro, sulla possibilità di ripetere il successo quest'anno per il quale il bonus è stato riproposto in versione ridotta. La legge di Stabilità 2016, infatti, l'ha prorogato di un anno, appunto sulle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, ma alle nuove condizioni:

a) non si tratterà più di un «esonero» contributivo come è stato nel 2015, quando riconosceva la riduzione «totale» dei contributi dovuti all'Inps dal datore di lavoro, ma di uno sgravio in misura del 40% degli stessi contributi;

b) la durata del bonus, pari a tre anni per le assunzioni effettuate nel 2015, è ridotta a 24 mesi (cioè a due anni);

a) il limite massimo dello sconto contributivo è fissato a 3.250 euro annui, cioè in misura ridotta rispetto al limite di 8.060 euro annui riconosciuto sulle assunzioni effettuate nel 2015.

Per il resto, le regole sono rimaste praticamente identiche a quelle dell'anno scorso. Pertanto, se ne può fruire in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno sei mesi e in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine.

Un milione di posti. E il Mezzogiorno fa meglio. È il risultato desumibile dai dati Inps che, nel consueto rapporto mensile sulla precarietà, destina uno spazio proprio all'osservazione dei rapporti di lavoro instaurati con la fruizione dell'esonero contributivo. Gli ultimi dati, che risalgono a settembre, attestano 906.044 rapporti di lavoro che fruiscono del bonus: 703.890 per effetto di assunzioni a tempo indeterminato e 202.154 per via di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine. La media mensile, dunque, dà un valore oltre le 100 mila instaurazioni di rapporti con l'incentivo. Applicando questo valore i mesi dell'ultimo trimestre (ottobre/dicembre), ne deriva il risultato del milione di posti di lavoro. Ma è probabile che si possa anche andare oltre, considerando il fisiologico incremento di assunzioni che c'è da aspettarsi a dicembre per fruire dell'esonero triennale ed evitare, anticipando di qualche giorno l'assunzione, d'incappare nella riduzione dell'incentivo prevista per quest'anno.

Altra buona notizia riguarda la distribuzione geografica dell'incentivo: Sud e Isole fanno meglio del resto d'Italia. Nel dettaglio, i posti di lavoro che fruiscono del bonus sono:

a) nel Nordovest 242.128 (171.048 per assunzioni e 71.080 per trasformazioni);

b) nel Nordest 176.455 (122.461 per assunzioni e 53.994 per trasformazioni);

c) nel Centro 199.741 (155.675 per assunzioni e 44.066 per trasformazioni);

d) nel Sud 206.953 (182.532 per assunzioni e 24.421 per trasformazioni);

e) nelle Isole 80.621 (72.069 per assunzioni e 8.552 per trasformazioni).

Ancora un anno. L'incentivo si applica solamen-

te alle assunzioni stabili, cioè quelle con un contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e domestici, anche se avvenute per effetto di trasformazioni di precedenti rapporti a termine. Spetta a tutti i datori di lavoro privati (sono escluse le pubbliche amministrazioni), vale a dire:

a) sia imprenditori, inclusi gli enti pubblici economici (Epe), gli organismi pubblici privatizzati (trasformati in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;

b) sia non imprenditori, quali ad esempio associazioni culturali, politiche, sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali.

L'assunzione deve avvenire tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

Quali assunzioni sono incentivate. Quanto ai soggetti (lavoratori) che, qualora assunti, danno diritto all'incentivo non è previsto alcun requisito se non quello della disoccupazione; in particolare:

1) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, non deve risultare essere stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto dipendente a tempo indeterminato;

2) il lavoratore non deve avere avuto già un precedente rapporto di lavoro agevolato ai sensi della legge di Stabilità 2015 o legge di Stabilità 2016 (cioè per lo stesso esonero oppure per il futuro sgravio contributivo), con lo stesso datore di lavoro che assume.

Misura, tetto e durata dell'incentivo. Per le assunzioni effettuate nell'anno 2015 l'incentivo consiste nell'esonero contributivo, ossia nell'azzeramento della quota di contributi pre-


videnziali che il datore di lavoro deve versare per il lavoratore assunto, fino al tetto massimo di 8.060 euro l'anno. Per le assunzioni dell'anno 2016 l'incentivo è sceso di misura; infatti non si tratta più di un esonero contributivo (cioè dello sconto del 100%), ma di uno sgravio del 40% della quota di contributi previdenziali che il datore di lavoro deve versare per il lavoratore assunto e, peraltro, fino a un tetto massimo di 3.250 euro annui. Restano fuori dallo sconto tutti i seguenti contributi:

• premi assicurativi dovuti all'Inail;

• contributo, se dovuto, al «fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto» (interessa le aziende con oltre 49 addetti le quali sono tenute a devolvere il tfr maturando dei dipendenti al predetto fondo dell'Inps);

• il contributo, se dovuto, ai Fondi di solidarietà residuale (sono i nuovi Fondi per gestire gli ammortizzatori sociali, introdotti dalla legge n. 92/2012).

Infine la durata dell'incentivo: mentre per le assunzioni effettuate nell'anno 2015 l'esonero è per tre anni a decorrere dalla data d'assunzione del lavoratore, per le assunzioni effettuate nel corso di quest'anno (2016), lo sgravio contributivo del 40% è applicabile per una durata massima di 24 mesi a partire dalla data di assunzione.



L'incentivo in caso di part-time.

Per le assunzioni dell'anno 2015, come detto, l'esonero contributivo non può superare la misura massima di 8.060 euro su base annua. Con riferimento ai rapporti di lavoro a part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura di tale soglia massima va adeguata in diminuzione in base alla durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto alla durata normale. Per esempio, se un rapporto di lavoro a part-time è organizzato con una riduzione del 50% ovvero del 60% dell'orario normale di lavoro, i limiti dell'esonero contributivo risultano rispettivamente pari a 4.030 euro ovvero 3.224 euro. Lo stesso criterio si applica anche al limite dell'incentivo per le assunzioni effettuate nell'anno 2016, per le quali come detto lo sgravio contributivo (del 40%) non può superare la misura massima di 3.250 euro su base annua. Allora, considerando gli stessi esempi precedenti, se un rapporto di lavoro a part-time è organizzato con una riduzione del 50% ovvero del 60% dell'orario normale di lavoro, i limiti dell'esonero contributivo risultano ridotti rispettivamente a 1.625 euro ovvero 1.300 euro.

Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, l'Inps ha riferito la soglia

massima annua prevista per l'anno 2015 (8.060 euro) al periodo di paga mensile fissando la misura a 671,66 euro (cioè euro 8.060/12); inoltre, ha stabilito che, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso di un mese, la soglia mensile deve essere riproporzionata alla misura giornaliera, ossia a euro 22,08 (che risulta da euro 8.060,00/365 giorni). I medesimi criteri possono ritenersi operativi anche per l'incentivo applicabile alle assunzioni dell'anno 2016, ovviamente nel rispetto della diversa soglia massima (pari a 3.250 euro). Di conseguenza, i valori mensili e giornalieri del limite diventano rispettivamente 270,83 euro (cioè euro 3.250/12) e 8,90 euro (cioè 3.250/365 giorni).

Operativamente, il rispetto del limite (sia per le assunzioni effettuate nell'anno 2015 e sia per le assunzioni dell'anno 2016) comporta che il datore di lavoro, una volta applicato lo sgravio, deve verificare che sia o non sia superata la soglia mensile:

- se la soglia non è superata, lo sconto è fruito in pieno; l'eccedenza della soglia, eventualmente, non è persa in quanto potrà essere utilizzata successivamente nel corso di ogni anno solare;

- se la soglia è superata, invece, la riduzione dei contributi potrà essere applicata fino al limite (euro 671,66

per le assunzioni effettuate nell'anno 2015 ovvero euro 270,83 per le assunzioni effettuate nell'anno 2016) a meno che il datore di lavoro non abbia «eccedenze di soglia» dei mesi precedenti.


Il cumulo con altri incentivi. L'incentivo contributivo non è cumulabile con altri incentivi di natura economica, fra i quali:

a) l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili (art. 13 della legge n. 68/1999);

b) l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori (dm 19 novembre 2010), pari a euro 5.000 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;

c) l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi o Naspi (art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012), pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;

d) l'incentivo inerente il «Programma Garanzia Giovani».



Produzione e lavoro Italia avanti piano siamo in coda alla Ue

I dati Eurostat elaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico

“I numeri dimostrano che comunque il Paese ha ingranato la crescita”



ROMA. L'Italia comincia a crederci, anche se il recupero è lento e rispetto agli altri paesi Ue facciamo molta più fatica ad uscire dalla crisi. C'è più fiducia da parte di famiglie e imprese e negli ultimi sei mesi sono aumentati i consumi e l'occupazione, ma guardando al "come eravamo" il quadro resta spietato. Su produzione e lavoro andiamo avanti piano, più piano degli altri. Ecco perché sul "Cruscotto congiunturale", un rapporto appena pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico, si è scatenata la polemica fra il governo, che fa notare il cambio di marcia degli ultimi mesi, e l'opposizione che parla invece di "fallimento della ricetta Renzi".

Un dato di fatto è il cambiamento del clima: nel 2015 è tornata la fiducia fra i consumatori italiani, che rispetto ai minimi registrati nel periodo più buio della crisi hanno recuperato ol-

tre 40,3 punti dell'indice, 7,7 solo negli ultimi sei mesi (il risultato migliore rispetto a Germania, Francia, Regno Unito e Spagna). Stesso andamento fra le imprese dove la fiducia si sta avvicinando ai livelli pre-crisi (ora sta 4,7 punti sotto rispetto ai massimi). Manca però la traduzione di tale "sentiment" in investimenti (sono diminuiti dello 0,4 per cento nel terzo trimestre, dello 0,9 per macchinari e attrezzature).

È vero che il tasso di disoccupazione, pur alto (più 11,5 per cento a ottobre), è in discesa di 1,4 punti sui dodici mesi con un recupero dell'1,6 per cento dai massimi della crisi. Ma resta drammatico il dato sull'occupazione giovanile (dai 15 ai 24 anni) ferma al 15,1 per cento. Un livello che ci vede ultimi in Europa, dietro perfino al 17,7 della Spagna (dove però il tasso di disoccupazione complessiva è 21,6 per cento). Abbiamo recuperato lo 0,9 per cento rispetto al peggior dato dalla crisi, ma la Gran Bretagna sta al 4,2 e la Germania al 2,7.

Stessa lentezza nella risalita della produzione industriale, del 31 per cento inferiore rispetto ai massimi pre-crisi. L'Italia ha recuperato il 3 per cento rispetto ai minimi toccati durante la recessione. La Francia l'8, la Germania ben il 27,8, la Gran

Bretagna il 5,4 e la Spagna il 7,5.


Dati vecchi, commenta il Mise. «Nel confronto internazionale, l'Italia, rispetto ai principali paesi Ue, sconta una crisi più lunga e più dura che altrove - osservano dal ministero - La ripresa, che nella maggior parte degli Stati membri Ue è partita e si è consolidata dal 2009, in Italia si è manifestata compiutamente solo tra il 2014 e il 2015. Tuttavia, i dati più recenti mostrano che il recupero è final-

mente scattato». Per esempio, fa notare, se si considerano le variazioni della produzione industriale del secondo e terzo trimestre 2015, l'Italia con il suo 1,1 per cento fa meglio di Francia, Germania e Regno Unito. Per l'opposizione «Eurostat smentisce Renzi e le sue slide». Per Federico Fornaro, minoranza Pd: «I dati sono un sano bagno di realtà, ora più coesione sociale, una seria politica di rilancio e lotta all'evasione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Produzione industriale

Indice 2010 = 100



Tomata la fiducia di famiglie e imprese, ma non si traduce in acquisti e investimenti



Ammortizzatori. Fino al 2018 possibili deroghe, ma solo a determinate condizioni

Non c'è più la Cig straordinaria in caso di chiusura dell'attività

Alessandro Rota Porta

Non sono poche le novità con cui, nel 2016, dovranno confrontarsi le aziende che avranno necessità di accedere agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

L'attuazione del Jobs act - avvenuta sulla materia con l'emanazione del Dlgs 148/2015 - ha, infatti, riscritto il quadro previgente, attraverso l'accorpamento di tutte le norme in questione in questo vero e proprio testo unico.

Per gli istituti di Cigo e Cigs, le regole sono pressoché definite nella loro totalità, se si escludono alcuni tasselli tecnici che mancano ancora all'appello: ad esempio, i criteri di approvazione a cui si dovrà attenere l'Inps per autorizzare le Cigo (che da quest'anno non dipendono più dalle commissioni provinciali ormai soppresse ma direttamente dalla sede competente) o le sanzioni contributive correlate alla mancata adozione della rotazione nelle Cigs.

I datori di lavoro che faranno ricorso a queste misure dovranno comunque considerare le nuove tempistiche circa le procedure di attivazione, i paletti sulla durata e sull'entità di utilizzo nonché i maggiori oneri correlati ai programmi di Cassa stessi.

Inoltre, esce di scena la Cigs per cessazione dell'attività, sebbene sia stato disposto un stanziamento ad hoc fino al 2018, per consentire l'autorizzazione (con accordi stipulati in sede governativa al ministero del Lavoro, in presenza del Mise) di ulteriori periodi di trattamento, a particolari condizioni, in deroga alla durata canonica del programma di crisi aziendale e, altresì, all' limite di durata complessiva delle integrazioni salariali. Sul punto, occorre l'intervento di un Dm del Lavoro per definire i criteri applicativi.

Stop anche alla possibilità di richiedere nuove Cigs per le imprese sottoposte a procedure concorsuali così come - con decorrenza dal 1° luglio 2016 - di utilizzare i contratti di solidarietà cosiddetti di tipo B (sostituiti dalle prestazioni dei fondi di solidarietà) per le imprese fuori campo Cigs.

Più complesso si presenta, invece, il panorama per le aziende che non hanno accesso ai trattamenti canonici di Cigo e Cigs: in queste ipotesi, in attesa della completa transizione al nuovo impianto dei fondi di solidarietà tracciato dal Dlgs 148, sono richieste valutazioni più attente.

I datori di lavoro che possono contare sui fondi di solidarietà bi-

lateralmente (quelli costituiti nel comparto di appartenenza) dispongono già delle regole per poter attivare i trattamenti. Viceversa, le categorie di datori che ne sono privi faranno riferimento al fondo di integrazione salariale (non ancora operativo) che dovrà nascere dall'adeguamento del fondo di solidarietà residuale, istituito dalla legge Fornero, alle nuove regole.

Su questo punto l'auspicio è che le necessarie implementazioni avvengano celermente: si pensi che solo poco giorni fa l'Inps (con il messaggio 7637 del 28 dicembre 2015) ha definito le prestazioni del fondo di solidarietà residuale, ormai al suo epilogo, al quale i datori coinvolti versano la contribuzione da gennaio 2014.

Proprio per arginare queste criticità, la legge di stabilità 2016 ha appena incrementato la dote di finanziamento dei sussidi in deroga di 250 milioni di euro: dal punto di vista operativo, si fa sempre riferimento alle regole vigenti, però con un limite massimo di 3 mesi per la concessione o la proroga della Cig in deroga nel 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A pagina 23

Focus su tutte le novità relative alla cassa integrazione ordinaria



Segnaletica raffazzonata Rischio ricorsi a pioggia

I comuni non si adeguano alla segnaletica del Codice della strada. Con il rischio di possibili sanzioni e una pioggia di ricorsi. Un caso per tutti è quello delle lanterne dei semafori: nonostante le disposizioni degli artt. 159 e 169 del Codice, le lanterne per l'attraversamento pedonale sono ancora con il vecchio formato e tipo. Oltre al pericolo che arrecano, esse comportano peraltro anche un maggior consumo di energia e l'impiego irregolare delle indicazioni di corsia. Non solo. Numerosi sinistri stradali derivano dall'usura dei materiali o dalla mancata manutenzione, ovvero l'installazione in condizioni difformi dalle prescrizioni del regolamento. Mancano in sostanza la manutenzione ed il controllo tecnico dell'efficienza. In diversi casi sono dunque emersi atti o deliberare, viziati da eccesso di potere, attraverso i quali si è inteso perseguire risultati e obiettivi estranei alla buona circolazione stradale. In una tale situazione, ed in caso di grave pericolo per la sicurezza, potrebbero ricorrere le condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 5, comma 2 del Codice. In pratica il ministero preposto si sostituisce all'ente. In base all'art. 208, commi 2 e 4 del Codice, i comuni sono tenuti a determinare annualmente con delibera della giunta le quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare al miglioramento e adeguamento della circolazione delle strade, al potenziamento e alla manutenzione della segnaletica anche semaforica. Va ricordato altresì, che l'articolo 393 del regolamento, fa obbligo agli enti locali di istituire un apposito capitolo di bilancio, di entrata e uscita, oltre a dover fare un rendiconto finale al ministero Infrastrutture. Esiste pertanto una tassatività sulla destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie. Il risparmio sull'adeguamento della segnaletica produce effetti negativi in termini di costi sociali ma anche giudiziari in quanto il mancato adeguamento in caso di ricorso può essere imputato direttamente al comune.

Lorenzo Papa



PROTEZIONE PIU' SEMPLICE PER LE INVENZIONI

Brevetto europeo pronto al debutto

Brevetto europeo pronto al via. L'Ufficio europeo dei brevetti (Epo) ha completato i preparativi per il lancio del brevetto unico europeo che prevede una procedura unica di registrazione di un'invenzione in tutti i 26 Paesi Ue facenti parte dell'accordo - Italia compresa.

La commissione unica Epo ha completato le procedure legislative, compresi gli atti delegati, economici e fiscali, propedeutiche al lancio del brevetto. «Adesso siamo legalmente, tecnicamente e operativamente pronti per inaugurare il brevetto europeo», ha

confermato Benoit Battistelli, presidente Epo. «Manca solo la creazione del tribunale unico sul brevetto e la ratificazione finale da parte dei Paesi membri», ha aggiunto. L'Italia ha aderito al brevetto unico nell'ottobre 2015 dopo una lunga querelle legale che ha visto Roma cercare di aggiungere l'italiano alle tre lingue ufficiali previste per il brevetto unico - inglese, francese e tedesco. Il brevetto unico permetterà una protezione semplificata delle invenzioni su tutto il territorio dell'Ue grazie ad una procedura unica e una riduzione sostanziale dei costi. [R. E.]

© BY NC ND ALLI DIRITTI RISERVATI

Volumetria non toccata, ok alla compravendita

Nel caso in cui le irregolarità che riguardano un immobile non hanno comportato l'aumento della volumetria, il tribunale potrà autorizzarne la compravendita. Ad affermarlo sono stati i giudici della seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24852 dello scorso 9 dicembre. I giudici di piazza Cavour hanno altresì osservato che per quanto riguarda la nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 - derivando semplicemente dalla mancata indicazione nell'atto, da parte dell'alienante, degli estremi della concessione (ad edificare o in sanatoria) - questa rappresenta una nullità formale, che va ricondotta - nel sistema generale dell'invalidità - all'art. 1418 ultimo comma cod. civ., in quanto la legge speciale eleva a requisito formale del contratto la presenza in esso di alcune dichiarazioni, la cui assenza comporta di per sé la nullità dell'atto, a prescindere cioè dalla regolarità dell'immobile che ne costituisce l'oggetto. Gli Ermellini hanno, poi, evidenziato che gli artt. 17 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 comminano la nullità degli atti tra vivi con i quali vengano trasferiti diritti reali su immobili ove essi non contengano la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia dell'immobile oggetto di compravendita, ovvero degli estremi della domanda di concessione in sanatoria, sanzionando specificamente la sola violazione di un obbligo formale, imposto al venditore al fine di porre l'acquirente di un immobile in condizione di conoscere le condizioni del bene acquistato e di effettuare gli accertamenti sulla regolarità del bene stesso attraverso il confronto tra la sua consistenza reale e quella risultante dalla concessione edilizia, ovvero dalla domanda di concessione in sanatoria. Si evince, quindi, che nessuna invalidità deriverà al contratto dalla difformità della realizzazione edilizia rispetto alla licenza o alla concessione e, in generale, dal difetto di regolarità sostanziale del bene sotto il profilo del rispetto delle norme urbanistiche.

E quindi, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi di legge, non può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ. non solo qualora l'immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia, ma anche quando l'immobile sia caratterizzato da totale difformità della concessione e manchi la sanatoria.

Maria Domanico



La foto scattata dal rapporto Infocamere e dal Mise. Impegno massimo in ricerca

Start-up sempre più in salute

Oltre 5 mila società iscritte. Concessi 156 mln dal Fondo

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Superano quota 5 mila le start-up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. Le regioni dove si registra la maggiore presenza sono, rispettivamente, Lombardia (1.103), Emilia-Romagna (579), Lazio (496), Veneto (379) e Piemonte (351). Questo è quanto emerge dal report elaborato da Infocamere e aggiornato al 21 dicembre 2015 che fotografa la dimensione di un fenomeno in piena fase di espansione. La distribuzione territoriale delle start-up innovative rispecchia gli equilibri che, a più ampio raggio, caratterizzano il panorama produttivo nazionale: l'area meridionale ospita oggi il 22,3% delle start-up innovative del Paese, le regioni del Centro il 21,4%, quelle del Nord il 56,3% (30,7% Nordovest, 25,6% Nordest). La regione italiana che ospita la quota più elevata di start-up innovative è la Lombardia (21,8%), seguono l'Emilia-Romagna (11,9%), il Lazio (9,8%), il Veneto (7,5%) e il Piemonte (7,1%). Tra le regioni del Mezzogiorno spiccano la Campania e la Sicilia, che si collocano al settimo e all'ottavo posto della classifica nazionale, rispettivamente, con il 5,8 e il 4,3% delle start-up totali.

I vantaggi riservati alle start-up. I benefici per le start-up innovative prevedono innanzitutto una riduzione dei costi legati all'avvio d'impresa e agli adempimenti presso il registro delle imprese, con un impatto tangibile sui costi di costituzione. A decorrere dalla loro iscrizione nella sezione speciale del registro, le start-up innovative e gli incubatori certificati «sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale


dovuto in favore delle camere di commercio» (articolo 26, comma 8 del decreto-legge 179/2012, convertito con legge 221/2012). Tali vantaggi si traducono in apprezzabili risparmi soprattutto per imprese che generalmente hanno dimensioni molto ridotte.

Fondo Pmi e start-up. Nella presentazione avvenuta il 16 dicembre scorso al ministero dello sviluppo economico, il ministro Federica Guidi ha affermato che il fondo di garanzia per le Pmi sta facendo emergere evidenze particolarmente incoraggianti. Questo strumento nasce e opera al fine di agevolare l'accesso al credito e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese attraverso la concessione di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche. Con riferimento alle start-up innovative e agli incubatori certificati, il fondo interviene gratuitamente a copertura dell'80% del credito erogato dalla banca e senza effettuare verifiche di merito creditizio ulteriori rispetto a quelle già compiute dagli istituti di credito: un accesso preferenziale che si sta traducendo in metriche molto robuste. Dal 26 luglio 2013 al 30 giugno 2015 sono state approvate 646 domande di intervento del Fondo a favore di start-up innovative. In questo contesto, il fondo ha concesso quasi 156 milioni di euro di garanzie, che hanno a loro volta attivato circa 198 milioni di credito. Sono 461 le start-up innovative che vi hanno avuto accesso, delle quali 110 (il 24% del totale) per più di un finanziamento. La quota di finanziamento medio concesso si attesta a quota 306 mila euro per operazione, un valore molto superiore a quello registrato nel 2014 per il complesso delle Pmi (134 mila euro). La classe dimensionale più rappresentativa, per tutto il periodo in esame, è la classe dei finanziamenti con valore monetario compreso tra 100 mila e 300 mila euro (32,2% del totale). I finanziamenti

superiori ai 500 mila euro coprono il 13% del totale dei finanziamenti garantiti dal Fondo, quelli più elevati del milione il 7%.

Progetti ricerca e sviluppo. Dalla relazione presentata dal ministro Federica Guidi emerge in primo luogo che a impegnarsi in progetti di ricerca e sviluppo è stato, nel triennio 2012-2014, quasi il 65% del campione intervistato (con una punta di poco meno dell'82% nel manifatturiero). Quasi un quarto delle imprese ha segnalato inoltre che tali spese hanno superato il 3% del fatturato; tale percentuale aumenta all'aumentare della dimensione aziendale. In media le persone che si dedicano a tempo pieno o quasi alle attività di ricerca e sviluppo sono pari a 2,4: anche in questo caso la dimensione ha una sua rilevanza. Le principali ragioni che spingono le imprese a realizzare investimenti in ricerca sono attribuibili prevalentemente alla necessità di seguire l'evoluzione tecnologica del settore di appartenenza (60,8% delle risposte) e alla mission che caratterizza e identifica l'attività dell'impresa (31%): quest'ultima sembra assumere un ruolo di particolare rilievo tra le imprese di medie dimensioni (43,7%); seguono, a una certa distanza, la ricerca di segmenti di

mercato più vantaggiosi e lo sfruttamento di opportunità occasionali. Circa il 58% del campione segnala inoltre di avere investito nella formazione di personale impegnato nelle attività di R&S con punte che vanno da poco più del 48% per le imprese con 10-19 addetti al 63,2% per le medie imprese (50-249 addetti). Le spese in ricerca sono state «accompagnate», anche se con intensità minore, da un'attività brevettuale; più specificamente è pari all'8,6% la quota di imprese che avrebbe depositato brevetti nel triennio 2012-2014 con impegni crescenti all'aumentare delle dimensioni, mentre leggermente più modesta è risultata la quota di imprese che ha realizzato marchi (7,5%, 10,3% tra le medie imprese) e, soprattutto, disegni e modelli (con appena l'1,2%, 2,6% tra quelle con 50-249 addetti). L'indagine ha permesso, inoltre, di porre a confronto le imprese che nel triennio 2012-2014 hanno realizzato brevetti e quelle che, invece, non hanno formalizzato alcuna attività brevettuale. Il confronto ha messo in evidenza che la prima tipologia di imprese appare caratterizzata in generale da una migliore performance congiunturale e da più articolate strategie di R&S, innovazione tecnologica e internazionalizzazione.



Il capitale umano è fattore vincente

Uno dei fattori chiave, si legge nella relazione del ministero dello sviluppo economico, per questa tipologia di imprese, è la qualità del capitale umano dei soci fondatori, con riferimento all'insieme delle caratteristiche personali dei soci, come il genere e l'età anagrafica, la tipologia di formazione ricevuta in relazione al possesso di determinati titoli di studio (laurea magistrale, master di secondo livello, dottorato) e l'esperienza lavorativa pregressa, generica o specifica (per esempio accademica, ricoprendo ruoli di assegnista di ricerca, ricercatore, professore associato o ordinario, di ricercatore anche presso istituti di ricerca nazionali).

Padroneggiare adeguate competenze e conoscenze può servire, da un lato, per garantire il successo e la sopravvivenza della start-up, dall'altro per attrarre eventuali investitori che considerano il capitale umano del team dei fondatori un asset fondamentale tanto quanto la stessa idea innovativa.

Cercando dunque di tracciare il profilo del nuovo imprenditore, notiamo come si tratti di persone che hanno mediamente 40 anni e sono in possesso di una laurea come titolo di studio prevalente.

Sono tuttavia presenti anche molti start-upper in possesso di un dottorato di ricerca, sebbene intuitivamente si potreb-

be sospettare che coloro che hanno alle spalle un background formativo di rilievo possano essere più propensi a condividere pubblicamente tali informazioni.

Come emerge da una recente indagine condotta dall'Università di Padova, il fondatore di start-up è una persona con una precedente esperienza manageriale nel 46% dei casi, e tra questi il 41% dichiara di aver maturato un'esperienza manageriale di almeno dieci anni. Nel

31% dei casi c'era già stata anche un'esperienza imprenditoriale precedente.

Da un'indagine condotta nel 2015 dal Politecnico di Milano, circoscritta peraltro al solo comparto manifatturiero, si evince come i fondatori delle start-up abbiano un grado di istruzione elevato

(il 37% ha conseguito un titolo di dottorato di ricerca), prevalentemente in ambito tecnico (il 58% ha una laurea magistrale in materie tecnico-scientifiche) e, in media, abbiano già maturato una considerevole esperienza lavorativa in ambiti affini a quello della start-up (in media 11 anni).

Il dato risulta più che confortante, considerando lo stretto legame evidenziato dalla letteratura scientifica tra capitale umano dei fondatori e performance delle start-up innovative.

I fondatori delle start-up hanno un grado di istruzione elevato, prevalentemente in ambito tecnico e, in media, hanno già maturato una considerevole esperienza lavorativa

Le società iscritte

(aggiornamento Infocamere al 21/12/2015)

REGIONE	NUMERO SOCIETA'
ABRUZZO	111
BASILICATA	35
CALABRIA	116
CAMPANIA	306
EMILIA-ROMAGNA	579
FRIULI-VENEZIA GIULIA	136
LAZIO	496
LIGURIA	84
LOMBARDIA	1103

MARCHE	232
MOLISE	20
PIEMONTE	351
PUGLIA	198
SARDEGNA	137
SICILIA	242
SICILIA	295
TRENTINO-ALTO ADIGE	174
UMBRIA	73
VALLE D'AOSTA	11
VENETO	370
ITALIA	5.078

Ai nastri di partenza 14 Saf sul territorio

Scuole di alta formazione avanti tutta.

Si sono costituite tutte e 14 le Saf all'interno delle macroaree individuate dal progetto del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Entro fine gennaio saranno inoltre messe a punto dal Cndcec le linee guida che definiscono il modello dei corsi, con il numero minimo di ore formative, le materie da trattare e una forbice di costo per gli iscritti. Lo afferma il consigliere delegato del Consiglio nazionale, Massimo Miani. A livello territoriale, le scuole si sono costituite modificando, in qualche caso, le aree previste dal Consiglio nazionale, sulla base delle esigenze dei singoli ordini tenendo conto delle rappresentanze degli iscritti. «Per esempio», afferma Miani, «la Toscana, anziché essere con la Sardegna, si è unita alla Liguria, mentre l'Emilia Romagna è rimasta da sola e la Sardegna è all'interno dell'area di Lazio e Umbria». Per quanto riguarda il nuovo regolamento sulla formazione, le principali novità, secondo Miani, riguardano «l'introdu-



Massimo Miani

zione della distinzione tra aggiornamento e formazione, ovvero da un lato l'esigenza da parte del professionista di aggiornare le proprie competenze, dall'altro la formazione significa migliorare le competenze o attraverso una migliore conoscenza rispetto a quanto il professionista già sa, oppure attraverso l'apprendimento di nuove competenze. In questo senso, il nuovo regolamento si collega al progetto delle scuole di alta formazione». «Per il resto», continua Miani, «abbiamo recepito le modifiche introdotte dal decreto 137 del 2012, che non avevamo potuto recepire nei termini in quanto il Consiglio nazionale era commissariato. Ovvero abbiamo introdotto la possibilità di accreditamento dei soggetti privati per l'offerta formativa agli iscritti. Con particolari previsioni, però, che mantengono la centralità del ruolo degli ordini. I quali, per esempio, detengono il potere di vigilanza e una visione complessiva dell'attività formativa svolta sul territorio, transitando presso di loro le richieste di accreditamento».



Una nota positiva, nella manovra 2016, tra i numerosi tagli al comparto giustizia

Più appeal alla conciliazione, il bonus diventa strutturale

Pagine a cura
DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

Conciliare una lite conviene un po' di più. La legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30/12/2015), tra tante misure in materia di giustizia (si veda la tabella in pagina), rende strutturale l'agevolazione fiscale a favore di chi si rivolge ai legali per definire una controversia con un accordo, evitando di intasare i tribunali con nuove cause. Il comma 618 della manovra stabilizza l'incentivo fiscale per la negoziazione assistita dagli avvocati. La procedura è prevista dal decreto legge 132/2014 e consente di raggiungere un accordo, per chiudere una controversia, davanti agli avvocati. Per favorire l'uso di questo sistema, l'articolo 21-bis del decreto legge 83/2015 ha introdotto incentivi fiscali, ma solo con riferimento al 2015. La legge di Stabilità per il 2016 ha eliminato il riferimento al 2015. La misura non è più sperimentale e, quindi, alle parti che corrispondono il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, un credito di imposta commi-

surato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro dall'anno 2016, in avanti. Il medesimo beneficio, anch'esso stabilizzato, riguarda il compenso per le cause che dai tribunali vengono spostate all'arbitrato, in caso di pronuncia del lodo, secondo quanto previsto dal decreto 132/2014. La negoziazione assistita è una procedura, alternativa alle cause in tribunale, che mette in prima linea gli avvocati: i legali delle parti cercano un'intesa tra i loro assistiti e alla fine ufficializzano l'accordo, che sostituisce la sentenza. Ci sono alcuni casi in cui la negoziazione è una fase necessaria, che non si può saltare per andare direttamente davanti al giudice. In due casi, si dice, che la negoziazione assistita è condizione di procedibilità dell'azione, nel senso che non posso fare la causa se non ho dimostrato di avere tentato la strada della conciliazione. Una prima ipotesi interessa molto le imprese: è il pagamento somme fino a 50 mila euro. L'altro caso è di interesse anche per le persone fisiche: riguarda i risarcimenti da sinistri stradali e da natanti. Oltre a quella obbligatoria c'è anche la negoziazione assistita volontaria, che si può esercitare in tutte le controversie civili e commerciali, tranne quelle di lavoro.



Le novità

Notariato	Garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai	139-140
Proventi illeciti	Considerati redditi rilevanti ai fini delle imposte; si prevede che, in caso di violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, il pm, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all'agenzia delle entrate	141
Valorizzazione dei beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati	Rafforzamento delle competenze dei dipendenti dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e l'utilizzo delle risorse dei programmi attuativi dei fondi strutturali europei	192-194
Aziende sequestrate e confiscate nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione	Istituzione di un fondo, dotato di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, volto a garantire l'accesso al credito e la continuità produttiva	195-198
Magistrati ordinari	Autorizzazione ad assumere vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali	245
Adozioni internazionali	Istituzione, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, di un autonomo fondo dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016	411-413
Coniuge in stato di bisogno	Istituzione presso il ministero della giustizia di un fondo di solidarietà a tutela del coniuge, cui non sia stato corrisposto l'assegno di mantenimento; il fondo ha una dotazione di 250 mila euro per il 2016 e di 500 mila euro per il 2017	414-416
Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani	Destinazione al bilancio della presidenza del consiglio di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018	417
Magistrati onorari	Riduzione dei compensi dei giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, in modo da conseguire un risparmio minimo di spesa di 6,65 mln nel 2016 e 7,55 mln a decorrere dal 2017	609
Giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari il cui mandato scada il 31 dicembre 2015 e per i quali non siano consentite ulteriori conferme.	Proroga fino al 31 maggio 2016 dell'esercizio delle rispettive funzioni, a partire dal 1° gennaio 2016,	610
Magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo	Riconoscimento dell'indennità di trasferta	611-612
Fondi per la giustizia	Riduzione di 4 milioni di euro per l'anno 2016 del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico (pertanto, nell'anno 2016 la dotazione del fondo scende da 90 a 86 milioni di euro)	614
Negoziazione assistita	Diventa strutturale (e non più sperimentale per il 2016) il credito d'imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Conseguentemente si posticipa al 30 marzo 2016 il termine per l'emanazione della disciplina di attuazione	618
L'indennizzo da irragionevole durata del processo	È ridotta l'entità dell'indennizzo. È introdotto l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno. Sono introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito. Vengono disciplinate nuove modalità di pagamento	777
Crediti degli avvocati per spese di giustizia	Compensazione con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui	778

Un bilancio sulla soluzione alternativa delle controversie civili: l'accordo nel 75% dei casi

Mediazione, s'ingrana la marcia

Circa 200 mila istanze nel 2014. Stesse stime per il 2015

Pagina a cura
DI FEDERICO UNNIA

Le ADR (Alternative dispute resolution) e in modo particolare la mediazione, disciplinata nel nostro paese dal dlgs 28/2010, dopo un primo periodo caratterizzato da qualche resistenza, stanno progressivamente prendendo piede in Italia. Merito di una normativa che prevede la mediazione come step obbligatorio in alcuni ambiti (ad es. locazione, successione, diritti reali, contratti assicurativi, bancari e finanziari) e della costanza con cui alcuni soggetti (istituzionali come le camere di commercio e gli ordini professionali e diverse realtà private di ottima qualità) hanno insistito con attività di sensibilizzazione e promozione. Il risultato concreto è che se le parti decidono di comune accordo di avviare una mediazione, la percentuale di accordo arriva, in taluni casi, al 75% dei casi. Grazie poi alla riforma introdotta dalla legge 98/2013 e divenuta effettiva il 20 settembre 2013, è stata prevista una nuova modalità di esperimento del tentativo di mediazione che, di fatto, ha modificato strutturalmente all'approccio alla mediazione da parte dei professionisti.

A livello nazionale, secondo le statistiche del Ministero di giustizia, sono state circa 200 mila nel 2014 le istanze presentate per una mediazione; dato che nel 2015 dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile. Per metà di queste istanze le parti decidono di partecipare ad un primo incontro. Di questi ultimi, circa il 40-50% si chiude con un accordo (dato maggiore secondo i dati della camera arbitrale della Cciaa di Milano dove si raggiunge il 70-80%). Mediamente intercorrono 99 giorni dalla domanda alla definizione di un accordo mentre ammonta a 153 mila euro di valore medio del rapporto mediato. La materia più trattata a livello italiano risultano essere quelle relative ai: diritti reali, le locazioni, i risarcimento danni da responsabilità medica, i contratti assicurativi, le questioni

condominiali, i contratti bancari e finanziari, le questioni legate alle successioni ereditarie e divisioni.

Secondo i dati della Camera arbitrale, azienda speciale della Camera di commercio di Milano i procedimenti gestiti nei 12 mesi successivi al 20 settembre 2013 sono stati 896 di cui 57 archiviati per un errore materiale della parte istante e 87 ancora in attesa del primo incontro di mediazione. Degli effettivi 752 provvedimenti trattati, il 79% derivava da casi di mediazione obbligatoria ex dlgs 287/2010, con un valore medio di euro 371 mila e un tempo medio di gestione pari a 47 giorni. Il 6,2% dei procedimenti deriva da una clausola contrattuale mentre il 3,4% da invito del giudice. Il 38% delle controversie è business to business, il 32% business to consumer e il 30% riguarda rapporti tra soggetti privati.

«La mediazione ha successo quando le parti riescono a creare un clima di collaborazione e capiscono che spesso una situazione conflittuale si affronta meglio con un dialogo e con lo scambio di informazioni piuttosto che con il litigio e lo scontro. È chiaro che questo accade quando c'è la volontà delle parti, da un lato, e un buon mediatore, dall'altro, capace di far lavorare le parti in modo efficace. Non dimentichiamo poi che, in alcuni casi, è decisivo l'apporto dei legali, sempre che decidano di affrontare la mediazione con lo spirito giusto, dialogando e collaborando», spiega Nicola Giudice, responsabile Servizio di conciliazione presso Camera arbitrale di Milano.

Che fare per accrescere il ricorso a questi strumenti? Ancora oggi sussistono ostacoli culturali. Molti pensano che se le parti non raggiungono un accordo tra loro (o con l'aiuto dei loro avvocati) non ci sia altro da fare che ricorrere al giudice. Al contrario, è proprio in questi casi che è decisivo l'apporto di un mediatore, che può aiutare le parti a vedere la lite sotto un diverso punto di vista, facilitando il superamento degli

ostacoli di comunicazione, le barriere che spesso impediscono qualunque tipo di trattativa. Servirebbe quindi un incentivo di tipo culturale, organizzando momenti di sensibilizzazione e formazione non solo per gli operatori del diritto ma un po' per tutti, magari partendo da scuole e università che sotto questo profilo, sono ancora molto indietro in Italia rispetto ad altri paesi occidentali (e non solo).

«Ovviamente sarebbe anche importante incentivare le parti sotto il profilo fiscale: per ogni lite che non arriva in Tribunale lo Stato risparmierebbe somme importanti, una parte delle quali potrebbe coprire parte dei costi, peraltro molto contenuti, della mediazione», aggiunge Giudice.

In tutti i rapporti dove le relazioni tra persone sono importanti, il ricorso alla mediazione è un fattore di successo: rapporti societari, contratti di appalto, locazioni commerciali, diritti reali, successione. In realtà lo spettro di possibilità è ben più ampio perché l'ambito in cui la mediazione può essere operativa riguarda tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.


Una mediazione dura circa 60 giorni, un processo diversi anni. Credo basti questo a dimostrare che vale la pena fare un tentativo prima di andare in giudizio. E anche quando si è in corso di causa è possibile pensare di utilizzare un mediatore. Anzi, i giudici oggi hanno il potere di ordinare alle parti di esperire un tentativo di mediazione. E ricorrono a questo strumento sempre più spesso.

Passando agli arbitrati, altro strumento di soluzione delle controversie nel 2014 sono stati 148 quelli amministrati dalla Camera arbitrale di Milano (167 nel 2013), con 61 lodi definitivi resi nel 2014. Quelli conclusi nel 2014 hanno avuto una durata media di 14 mesi dal deposito della domanda al lodo. Il valore medio delle controversie trattate è stato pari a euro 2.377.089, con il 28% dei casi trattati che presentava un valore di lite superiore al milio-

ne di euro. Per quanto riguarda la topologia delle controversie il 31% ha riguardato la materia societaria, il 175 appalti, il 95 contratti di fornitura, e il 6% rispettivamente contatti di affitto, vendita, cessione rami azienda, contratti bancari e assicurativi.

PARTE ADR ARTE DELLA CAMERA ARBITRALE DI MILANO. Le controversie in materia di arte e beni culturali possono riguardare casi anche molto diversi tra loro anche se le aree ricorrenti interessate dal contenzioso sono quelle relative alle relazioni negoziali tra privati: contratti di assicurazione e di prestito di opere d'arte, contratti di trasporto e di custodia in caveau di opere d'arte, contratti tra gallerie e artisti o tra gallerie e collezionisti, vendita in asta o tra privati di opere d'arte. Esiste poi un crescente ricorso alla giustizia per quanto concerne il diniego di certificati di autenticità delle opere da parte delle fondazioni degli artisti o di inserimento di opere all'interno di cataloghi ragionati, i falsi di opere d'arte e i grandi contenziosi tra Stati per la restituzione di beni culturali illecitamente esportati.

La nuova direttiva 2014/60/UE, una volta recepita in Italia (la delega scade il 18 marzo 2016), andrà a rafforzare le norme del Codice dei beni culturali sulla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio dello Stato (artt. 73 e ss.). In questo contesto s'inserisce il progetto per gestire con la mediazione le controversie civili e commerciali nel settore dell'arte e dei beni culturali promosso dalla camera arbitrale di Milano. «Potersi avvalere di una procedura di mediazione per




comporre i conflitti nel campo dell'arte e dei beni culturali, gestita da un organismo imparziale e affidabile come la Camera Arbitrale di Milano, consentirà agli operatori professionali del settore di risolvere le controversie in tempi brevi, a bassi costi, mantenendo riservate le questioni trattate, non alterando in modo definitivo le relazioni tra le parti e, soprattutto, evitando anche il potenziale danno reputazionale derivante da una causa davanti ad un giudice del Tribunale», spiega Silvia Stabile, partner Negri Clementi Studio associato.

«A regime, un servizio di

mediazione amministrato da un ente indipendente come la Camera Arbitrale di Milano consentirà di alleggerire il contenzioso dei tribunali italiani ma anche di quelli stranieri, di facilitare il dialogo conflittuale tra gli operatori del mercato dell'arte, di fornire all'utenza un utile, celere e poco dispendioso strumento per mediare posizioni contrapposte. Inoltre, qualora il MiBACT dimostrasse il proprio interesse, la mediazione in arte potrebbe essere estesa anche alla P.A. e, in particolare, alle Soprintendenze e agli organi periferici del Ministero», conclude.


—© Riproduzione riservata—

Suddivisione per materia (% sul totale dei procedimenti)



Settori in cui è più facile raggiungere accordi

(accordi + accordi privati)



Da green economy, milleproroghe e dpcm Mud le regole ambientali del nuovo anno

Sistri, più tempo per adeguarsi

Slitta al 1° gennaio 2017 l'applicabilità delle sanzioni

Pagina a cura

DI VINCENZO DRAGANI

A disegnare la «road map» 2016 per la gestione dei rifiuti sono tre provvedimenti licenziati in stretta sequenza negli ultimi giorni del 2015, ossia la legge «green economy», il rituale decreto legge «milleproroghe» e il dpcm sulla dichiarazione ambientale «Mud».

Tracciamento rifiuti. Il dl n. 210, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga termini» (cosiddetto milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015 ha sancito lo slittamento al 1° gennaio 2017 dell'applicabilità delle sanzioni per l'omesso controllo telematico dei rifiuti (ma non di quelle per omessa iscrizione e pagamento del contributo annuale), prolungando fino al 31 dicembre 2016 il periodo del cd. «doppio binario» in base al quale (anche) i soggetti obbligati al Sistri devono continuare a effettuare il tradizionale tracciamento dei residui tramite registri, formulari e Mud. E proprio in relazione a quest'ultimo, con dpcm 21 dicembre 2015 (pubblicato sulla G.U. del successivo giorno 28, n. 300) il governo ha confermato per la dichiarazione in scadenza il prossimo 30 aprile 2016 il «modello unico di dichiarazione» recato dall'omonimo provvedimento del precedente 17 dicembre 2014, promettendo la pubblicazione attraverso i propri siti istituzionali di informazioni aggiuntive per il suo utilizzo. Novità per la tenuta di registri di carico/scarico e formulari di trasporto arrivano invece con la legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» approvata il 22 dicembre 2015. In base alla legge in parola (meglio nota come «green

economy») gli imprenditori agricoli potranno, secondo il novellato articolo 193 del dlgs 152/2006, delegare la tenuta dei formulari alle cooperative di cui sono soci e che abbiano messo a disposizione siti di deposito temporaneo. Con la modifica dell'articolo 190 del dlgs 152/2006 arrivano semplificazioni anche per i registri dei rifiuti prodotti da manutenzione d'impianti idrici, con la possibilità di tenerli presso sedi di coordinamento organizzativo o equivalenti previa comunicazione alle autorità di controllo. Rinnovate, con allargata portata, anche le disposizioni di favore previste dal dl 201/2011 per la gestione dei rifiuti pericolosi (compresi quelli individuati da codice Cer 18.01.03*) coincidenti con aghi, siringhe e oggetti taglienti usati. Barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza, di tatuaggio e piercing così come (ora) imprese agricole potranno (oltre che trasportarli liberamente in conto proprio fino a 30 kg/giorno a impianti di smaltimento) adempiere agli obblighi di tenuta di registri, Mud e (novità) «controllo della tracciabilità dei rifiuti» (ossia «Sistri») attraverso compilazione e conservazione dei formulari, in sede o tramite associazioni e società di servizi. La precisazione sul Sistri è stata plausibilmente introdotta per non aver la legge 125/2013 (di riformulazione del novero dei soggetti obbligati al tracciamento telematico) confermato il regime di favore previsto dall'originaria versione del dl in parola.

Particolari rifiuti. Sempre con il «green economy» arrivano novità per la gestione di particolari tipologie di rifiuti. Estensione in primis per il regime transitorio «tecnico» da osservare per raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei Raee: con la modifica del dlgs 49/2014 è stabilito che fino all'adozione del futuro dm Minambiente in materia,

il «trattamento adeguato» continuerà ad essere soddisfatto, per i soggetti che vi hanno aderito, tramite l'osservanza degli accordi tra Centro di coordinamento Raee e associazioni di categoria; valido titolo per il trattamento sarà altresì costituito, oltre che dall'autorizzazione ex articolo 208 del dlgs 152/2006, dall'Aia (autorizzazione integrata ambientale) ex articolo 231 dello stesso decreto.


Con la modifica dell'articolo 188 del dlgs 152/2006 è altresì sancito l'obbligo per produttori iniziali o detentori di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedano direttamente al loro trattamento di affidarne raccolta, trasporto recupero o smaltimento esclusivamente a terzi (pubblici privati) titolati alle suddette operazioni diversi dai meri raccoglitori ambulanti ex articolo 266, Codice ambientale.

Stretta anche per il campo di applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo.

Da un lato i materiali litoidi da attività di estrazione saranno assoggettati alla specifica normativa dettata per queste ultime. Parallela-mente, con la novella del dm 161/2012 (sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti da parte di cantieri di grandi dimensioni sottoposti a Via/Aia) sono ricondotti sotto la disciplina delle estrattive anche i residui di lavorazione di materiali lapidei. L'intervento appare in linea con lo schema decreto approvato in via preliminare dal governo il 6 novembre 2015, laddove nel riorganizzare la normativa sulla gestione delle terre e rocce da scavo non appare più contemplarne nella definizione i residui da estrazione (riconducendone anche l'eventuale gestione come sottoprodotti nella diversa e citata disciplina). Nell'ambito del divieto di abbandono di rifiuti ex dall'articolo 255 del dlgs 152/2006 viene poi ritagliata (con dubbio valore

dissuasivo per condotte già illecite) una mini sanzione amministrativa (da 20 a 150 euro, in luogo di quella da 300 a 3000) per l'abbandono di mini rifiuti (ossia quelli di piccolissime dimensioni previsti dal neo parallelo articolo 232-ter, quali prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) sul suolo, nelle acque e negli scarichi (con raddoppio delle pene qualora la condotta riguardi i citati primi prodotti).

Operazioni. Dal «green economy» arrivano infine novità per alcune attività relative ai rifiuti. Allargata in primo luogo la nozione di «autocompostaggio» ex articolo 183 del dlgs 152/2006 (ossia di scarti organici di rifiuti urbani per il loro riutilizzo in sito), ora comprendente quello effettuato anche da utenze non domestiche. Prevista inoltre una riduzione della tariffa rifiuti urbani per due categorie di soggetti: utenze domestiche che effettuano (auto)compostaggio aerobico individuale di propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino; utenze non domestiche che operano compostaggio aerobico individuale di residui naturali non pericolosi da attività agricole e vivaistiche. Semplificazioni per realizzazione ed esercizio di impianti di compostaggio aerobico di rifiuti (evidentemente prodotti da terzi), ora possibile tramite denuncia di inizio attività a condizione che: processino residui da cucine, mense, mercati, giardini, parchi, attività agricole e vivaistiche;



interessi macchinari con capacità fino a 80 tonnellate annue per il trattamento di rifiuti raccolti nell'ambito comunale; funzionino nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, di efficienza energetica, tutela di beni culturali e del paesaggio; sia stato acquisito il parere Arpa. Il riformulato quadro normativo appare confermare l'esclusione dell'autocompostaggio dalla disciplina dei rifiuti (fatto salvo il rispetto del dlgs 75/2010 sui fertilizzanti), confortando la posizione già adottata da molte amministrazioni locali. Rimodulato inoltre il regime di conferimento dei rifiuti in discarica.

Da un lato viene definitivamente abrogato il divieto di avviare a tale smaltimento rifiuti con «Pci» superiore a 13 mila kJ/kg ex articolo 6 del dlgs 36/2003. Dall'altro

arriva invece una stretta generale sulle condizioni che i rifiuti comunque ammessi (ex citato articolo 6) in discarica dovranno soddisfare per trovarvi effettiva collocazione: con la novella dell'articolo 7 del dlgs 36/2003 la deroga all'obbligo di preventivo trattamento varrà (oltre che per gli inerti tecnicamente non processabili) solo per i rifiuti in relazione ai quali, in base ad emanandi criteri dell'Ispra, sarà dimostrato essere detto processo né utile ad abbassare il rischio di inquinamento né indispensabile per ricondurne la pericolosità. Con la novella dell'articolo 197 del dlgs 152/2006 è inoltre chiarito che le miscele di rifiuti non vietate sono conducibili senza obbligo di autorizzazione e non possono essere sottoposte a prescrizioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalle norme di riferimento.

—© Riproduzione riservata—

Le novità 2016

Argomento	Novità
Tracciamento	<ul style="list-style-type: none">• <i>Sistri</i>: rinvio al 2017 delle sanzioni per omesso tracciamento• <i>Mud 2016</i>: conferma modulistica ex dpcm 17 dicembre 2014• <i>Formulario rifiuti agricoli</i>: tenuta affidabile a cooperative• <i>Registri rifiuti manutentori idrici</i>: tenuta affidabile a centri di coordinamento• <i>Rifiuti infettivi</i>: per alcuni operatori, tracciamento tramite tenuta formulari
Particolari tipologie di rifiuti	<ul style="list-style-type: none">• <i>Raee</i>: proroga regole per «trattamento adeguato» ed estensione valore «Aia»• <i>Rifiuti di metallo</i>: gestione esterna solo tramite professionisti autorizzati• <i>Terre e rocce da scavo</i>: esclusi residui da attività estrattive• <i>Piccolissimi rifiuti</i>: micro sanzioni per abbandono
Operazioni	<ul style="list-style-type: none">• <i>Compostaggio</i>: spinta sul domestico e semplificazioni per altri impianti• <i>Conferimento in discarica</i>: rimodulazione novero rifiuti ammissibili• <i>Miscelazione rifiuti</i>: chiarimenti su regole ex dlgs 152/2006